

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 903

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUMIA

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, in materia di elezione dei Consigli direttivi degli ordini delle professioni sanitarie

*Presentata il 20 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'elezione degli organi direttivi degli Ordini e dei Collegi delle professioni sanitarie è disciplinata dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, il quale prevede che essa avvenga tra gli iscritti dei singoli Ordini e Collegi a maggioranza relativa ed a scrutinio segreto e che gli eletti siano in proporzione al numero degli iscritti.

Il sistema attuale di votazione non garantisce tuttavia la rappresentanza delle minoranze, né fra le categorie, né nel-

l'ambito delle categorie stesse. La questione è stata sollevata negli ultimi congressi nazionali della Federazione dei Collegi ed è stata oggetto di varie petizioni da parte degli iscritti nonché di un'interrogazione parlamentare nel 1995. Né si tratta di problema di poco conto dal momento che queste organizzazioni professionali contano in Italia circa 300 mila iscritti.

Si rende, pertanto, necessaria una modifica legislativa che per l'elezione degli organi direttivi introduca il voto limitato a garanzia delle minoranze.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio è eletto in assemblea, fra gli iscritti all'albo, a scrutinio segreto. Esso è composto di cinque membri, eletti con voto limitato a tre, se gli iscritti all'albo non superano i cento; da sette membri, eletti con voto limitato a quattro, se gli iscritti superano i cento ma non i cinquecento; da nove membri, eletti con voto limitato a sei, se gli iscritti superano i cinquecento ma non i millecinquecento; da quindici membri, eletti con voto limitato a dieci, se gli iscritti superano i millecinquecento ».

